



Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge si prefigge di garantire, nella giustizia, una comunicazione sicura e semplice tra privati e autorità e tra autorità.

² Essa disciplina:

- a. l'allestimento e l'esercizio di una piattaforma centrale per la trasmissione di documenti elettronici nella giustizia (piattaforma elettronica Giustizia);
- b. la costituzione di una corporazione di diritto pubblico in quanto ente responsabile della piattaforma;
- c. gli aspetti generali di diritto processuale della comunicazione elettronica e della consultazione degli atti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge è applicabile nella misura in cui il pertinente diritto processuale lo prevede.

RS

¹ RS 101

² FF ...

Sezione 2: Ente responsabile della piattaforma

Art. 3 Costituzione

¹ La Confederazione e i Cantoni costituiscono una corporazione con personalità giuridica propria per l'allestimento e l'esercizio della piattaforma. A tal fine concludono una convenzione.

² Il Consiglio federale è competente per l'approvazione della convenzione per conto della Confederazione.

³ La convenzione entra in vigore soltanto dopo essere stata approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.

Art. 4 Disciplina del sussidiario delle competenze

Se non sussiste alcuna convenzione secondo l'articolo 3 tra tutti i 26 Cantoni e la Confederazione, gli articoli 6–13, 15 e 16 non sono applicabili e il Consiglio federale designa i seguenti servizi:

- a. un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale come ente responsabile della piattaforma elettronica Giustizia; tale unità amministrativa assume i compiti della corporazione fatto salvo l'articolo 5;
- b. un consiglio consultivo con rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione per il monitoraggio dell'allestimento e dell'esercizio della piattaforma dal punto di vista tecnico.

Art. 5 Altre prestazioni di servizi

La corporazione può offrire, oltre alla piattaforma elettronica Giustizia, altre prestazioni di servizi per la comunicazione elettronica nelle procedure giudiziarie, in particolare per l'esecuzione di videoconferenze e conferenze telefoniche secondo il diritto processuale applicabile.

Art. 6 Contenuto della convenzione

La convenzione deve stabilire il nome e la sede della corporazione. Può contenere disposizioni su:

- a. la convocazione degli organi;
- b. il diritto di voto dei membri degli organi;
- c. le modalità delle deliberazioni;
- d. la ripartizione dei costi tra i Cantoni;
- e. i servizi supplementari offerti oltre alla piattaforma.

Art. 7 Organi

Gli organi della corporazione sono:

- a. l'assemblea;
- b. il comitato;
- c. la direzione;
- d. l'ufficio di revisione.

Art. 8 Assemblea

¹ L'assemblea è l'organo superiore della corporazione.

² Essa è composta da:

- a. il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- b. un rappresentante di ciascun Cantone che è parte della convenzione; e
- c. il presidente del Tribunale federale.

³ Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili:

- a. elegge e destituisce:
 - 1. il suo presidente e il suo vicepresidente,
 - 2. i membri cantonali del comitato,
 - 3. il presidente e il vicepresidente del comitato,
 - 4. l'organo di revisione;
- b. approva il conto annuale;
- c. scarica i membri del comitato e della direzione;
- d. delibera negli affari per i quali è competente secondo la presente legge;
- e. emana il regolamento interno.

⁴ Il Capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell'elezione dei membri cantonali del comitato.

⁵ L'assemblea può modificare o abrogare la convenzione.

⁶ Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni di servizi offerte in aggiunta alla piattaforma elettronica Giustizia entrano in vigore soltanto quando sono firmate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni. Il Consiglio federale le approva per conto della Confederazione.

Art. 9 Comitato

¹ Il comitato è l'organo direttivo della corporazione.

² È composto almeno da:

- a. un rappresentante del DFGP;
- b. tre rappresentanti dei Cantoni;
- c. un rappresentante del Tribunale federale.

³ Il Consiglio federale elegge il rappresentante della Confederazione.

⁴ Il Tribunale federale elegge il rappresentante del Tribunale federale.

⁵ Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a. è competente per la direzione strategica della corporazione;
- b. stabilisce l'organizzazione della corporazione;
- c. è competente per l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché per l'elaborazione del piano finanziario;
- d. nomina la direzione, stabilisce i suoi diritti di firma e la revoca;
- e. svolge l'alta vigilanza sulle persone incaricate della direzione;
- f. allestisce il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell'assemblea e ne esegue le decisioni.

Art. 10 Direzione

¹ La direzione esegue le decisioni degli organi superiori e rappresenta la corporazione verso l'esterno.

² È competente per tutti gli affari che non sono attribuiti ad alcun altro organo.

Art. 11 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti prescrizioni del Codice delle obbligazioni³.

² È eletto dall'assemblea per due anni.

³ Se possibile, è eletto come ufficio di revisione il controllo delle finanze di una parte della convenzione.

⁴ È ammissibile la rielezione.

Art. 12 Deliberazioni in seno all'assemblea e al comitato

¹ L'assemblea e il comitato deliberano validamente se almeno la metà dei membri sono presenti.

² Salvo disposizione contraria della convenzione, le deliberazioni dell'assemblea o del comitato sono valide se prese dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.

³ Nelle elezioni ogni seggio è attribuito separatamente. È eletto chi riceve il massimo dei voti. In caso di parità di voti è eseguito un ballottaggio.

⁴ Le deliberazioni possono essere prese con mezzi di comunicazione elettronici, in particolare nell'ambito di conferenze telefoniche o videoconferenze. Sono ammissibili procedure di deliberazione scritte se nessun membro chiede una discussione. Si applicano le medesime regole sulla maggioranza.

Art. 13 Iscrizione nel registro di commercio

¹ La corporazione è iscritta nel registro di commercio del luogo dove ha sede.

² Devono essere iscritti anche:

- a. ogni modifica della convenzione;
- b. le persone autorizzate a rappresentare la corporazione nonché i membri del comitato e della direzione.

Art. 14 Diritto applicabile

¹ Alle questioni giuridiche legate all'adempimento dei compiti della corporazione è applicabile il diritto federale, in particolare riguardo a:

- a. la pubblicità dell'amministrazione e la protezione dell'informazione;
- b. gli acquisti pubblici;
- c. l'archiviazione;
- d. i rimedi giuridici.

² La corporazione può mettere a concorso in proprio nome acquisti pubblici.

³ Ai rapporti di lavoro e alle relative questioni, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni⁴.

⁴ Se un ente pubblico mette del personale a disposizione della corporazione, il suo diritto rimane applicabile ai rapporti di lavoro e alle relative questioni.

⁵ Se il diritto federale richiede una decisione formale, quest'ultima è emanata dalla direzione.

Art. 15 Esenzione fiscale

¹ La corporazione è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² È fatto salvo il diritto federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto;
- b. imposta preventiva;
- c. tasse di bollo.

Art. 16 Recesso

¹ Ciascun Cantone può recedere dalla convenzione con un preavviso di tre anni per la fine di un anno civile.

² Un recesso non causa lo scioglimento della corporazione.

³ I contributi versati non sono rimborsati.

Sezione 3: Funzioni della piattaforma

Art. 17 Registro degli indirizzi

¹ La piattaforma elettronica Giustizia contiene un registro degli indirizzi impiegati per comunicare mediante la piattaforma dai seguenti utenti:

- a. autorità;
- b. avvocati iscritti nei registri cantonali degli avvocati;
- c. altre persone autorizzate a esercitare la rappresentanza professionale;
- d. altre persone che comunicano volontariamente con le autorità mediante la piattaforma.

² Le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutti gli indirizzi del registro.

³ I rimanenti utenti hanno accesso agli indirizzi di cui al capoverso 1 lettera a iscritti nel registro degli indirizzi.

Art. 18 Interfaccia utente e interfaccia con applicazioni specialistiche

¹ La piattaforma elettronica Giustizia mette a disposizione un'interfaccia utente accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali.

² Mette a disposizione un'interfaccia che permette agli utenti di accedere alla piattaforma con applicazioni specialistiche.

³ Il DFGP disciplina i requisiti tecnici dell'interfaccia con le applicazioni specialistiche.

Art. 19 Autenticazione degli utenti

¹ Gli utenti si devono autenticare sulla piattaforma elettronica Giustizia.

² A tal fine necessitano di un mezzo elettronico utilizzato per identificare le persone fisiche (Ie) rilasciato per un livello di sicurezza «significativo» o «elevato» secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere b e c della legge del 27 settembre 2019⁵ sull'Ie.

³ Il Consiglio federale permette alle persone a cui non è stata rilasciata alcuna Ie di autenticarsi con altri mezzi che offrono una sicurezza comparabile.

⁵ RS ...

Art. 20 Eccezioni all'autenticazione sulla piattaforma elettronica Giustizia

¹ Gli utenti delle applicazioni specialistiche di un'autorità non devono autenticarsi sulla piattaforma elettronica Giustizia se la corporazione ha autorizzato il loro accesso diretto.

² La corporazione concede l'autorizzazione se:

- a. l'applicazione specialistica garantisce l'autenticazione con una sicurezza comparabile ai livelli di sicurezza «significativo» o «elevato» di un'Ie; e
- b. l'utilizzazione della piattaforma avviene mediante un'interfaccia con l'applicazione specializzata.

³ Il Consiglio federale stabilisce i criteri per valutare il livello di sicurezza.

Art. 21 Svolgimento della trasmissione

¹ La piattaforma elettronica Giustizia riceve i documenti degli utenti.

² Se i documenti sono trasmessi da un'autorità, la piattaforma esamina se gli stessi sono provvisti di un sigillo elettronico secondo la legge del 18 marzo 2016⁶ sulla firma elettronica (FiEle). Se tale non è il caso, respinge i documenti.

³ Se i documenti sono trasmessi da altri utenti, la piattaforma appone da sé un sigillo elettronico regolamentato secondo la FiEle.

⁴ La piattaforma rilascia una ricevuta con l'ora di ricezione dei documenti (ricevuta di entrata).

⁵ Mette a disposizione dei destinatari i documenti per richiamo.

⁶ Al primo richiamo dei documenti rilascia una ricevuta (ricevuta di richiamo). A ogni destinatario è rilasciata una ricevuta di richiamo separata.

⁷ Se i documenti da recapitare non sono richiamati da un destinatario entro la scadenza del settimo giorno dalla trasmissione, la piattaforma rilascia una ricevuta a tale riguardo.

⁸ Le ricevute sono a disposizione del mittente e del destinatario per richiamo.

⁹ Il Consiglio federale disciplina la forma, la consegna e il contenuto delle ricevute e degli avvisi.

Art. 22 Avvisi supplementari

Oltre agli indirizzi, nella piattaforma elettronica Giustizia gli utenti possono indicare altri elementi d'indirizzo. La piattaforma informa per tale tramite, senza garanzia, in merito ai nuovi documenti e ricevute.

Art. 23 Servizio di validazione

La corporazione mette a disposizione un servizio di validazione che permette alle persone e alle autorità di verificare se le firme e le marche temporali dei documenti e delle ricevute scambiati attraverso la piattaforma elettronica Giustizia sono valide.

Art. 24 Amministrazione dei gruppi

¹ Ogni utente della piattaforma elettronica Giustizia ha la possibilità di creare un gruppo di utenti.

² Ogni gruppo deve avere almeno un amministratore.

³ Gli amministratori del gruppo possono aggiungere o eliminare utenti dal gruppo.

⁴ Possono stabilire se un membro del gruppo:

- a. ne è anche amministratore;
- b. può richiamare documenti per sé o per un altro membro del gruppo;
- c. può trasmettere documenti alla piattaforma soltanto in proprio nome o anche per altri membri del gruppo.

⁵ Gli utenti possono rifiutare di essere membri di un gruppo e i diritti di cui al capoverso 4.

Sezione 4: Termini

Art. 25

¹ Se la piattaforma elettronica Giustizia non è raggiungibile il giorno in cui scade un termine, tale termine si prolunga fino al giorno successivo al giorno in cui la piattaforma è nuovamente raggiungibile per la prima volta.

² Se il giorno successivo cade di sabato, domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il successivo giorno feriale. È determinante il diritto del Cantone in cui ha sede l'autorità che dirige il procedimento.

³ L'utente deve rendere verosimile che la piattaforma non era raggiungibile.

Sezione 5: Protezione dei dati e sicurezza dell'informazione

Art. 26 Protezione dei dati

¹ I dati sulla piattaforma elettronica Giustizia devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi cui è fatto ricorso e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera.

² La corporazione deve trattare i dati personali, compresi i dati personali particolarmente degni di protezione e i profili della personalità, nella misura del necessario per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. Non può trattarli per altri scopi.

³ Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.

⁴ Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di informazione nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile e, per quanto riguarda i procedimenti conclusi, dal diritto applicabile all'autorità che si è occupata per ultima del procedimento.

⁵ Nella misura in cui il trattamento dei dati non è disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:

- a. legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati se si tratta di un'autorità federale;
- b. legislazione cantonale in materia di protezione dei dati se si tratta di un'autorità cantonale.

Art. 27 Sicurezza dell'informazione

¹ Il comitato emana un regolamento sul trattamento in cui stabilisce in particolare i provvedimenti organizzativi e tecnici contro il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

² Designa un'autorità di vigilanza sulla sicurezza informatica. Quest'ultima verifica regolarmente la sicurezza dei dati della piattaforma elettronica Giustizia.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti della protezione dei dati. A tale riguardo tiene conto degli standard generalmente riconosciuti.

Sezione 6: Digitalizzazione e rinvio di documenti fisici

Art. 28 Digitalizzazione di documenti cartacei

¹ Le autorità digitalizzano i documenti inoltrati in forma cartacea. Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non possono essere digitalizzati.

² Appongono una marca temporale certificata secondo la FiEle⁸ sui documenti elettronici.

³ I documenti elettronici sono considerati nel procedimento come la versione determinante.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura di digitalizzazione.

⁷ RS 235.1

⁸ RS 943.03

Art. 29 Rinvio di documenti cartacei

¹ I documenti inoltrati in forma cartacea sono rinviati dopo essere stati digitalizzati.

² Se i documenti sono necessari nel procedimento, il rinvio è differito.

Sezione 7: Responsabilità

Art. 30

Per i danni cagionati illecitamente a una persona dall'esercizio della piattaforma elettronica Giustizia la corporazione risponde con il suo patrimonio secondo la legge del 14 marzo 1958⁹ sulla responsabilità (LResp). La responsabilità sussidiaria della Confederazione (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp) non si applica; al suo posto si applica la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni secondo l'articolo 32.

Sezione 8: Emolumenti e ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni

Art. 31 Emolumenti

¹ La corporazione riscuote presso le autorità emolumenti per l'utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia a copertura delle spese di esercizio e ulteriore sviluppo.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo degli emolumenti. Può prevedere anche importi forfettari.

³ Se non sussiste una convenzione secondo l'articolo 3 tra i 26 Cantoni e la Confederazione, la Confederazione preleva gli emolumenti secondo il capoverso 1.

Art. 32 Ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni

La Confederazione assume il 25 per cento delle spese per la creazione della piattaforma elettronica Giustizia, i Cantoni il 75 per cento.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 34 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

⁹ RS 170.32

Art. 35 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Art. 34)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰ sulla procedura amministrativa

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 1a: Piattaforma per la comunicazione elettronica; gestione degli atti

Art. 6a

A. Piattaforma
per la comunica-
zione elettronica

¹ La legge federale del ...¹¹ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG), con l'eccezione delle disposizioni sull'ente responsabile; è applicabile ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

² Il Consiglio federale designa un'unità dell'Amministrazione federale centrale come ente responsabile. Quest'ultimo gestisce una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici nei procedimenti secondo la presente legge.

³ L'autorità, con il consenso della parte, può usare anche un tipo di trasmissione diverso dalla piattaforma di cui al capoverso 2, purché quest'ultimo permetta in modo appropriato:

- a. di identificare in modo univoco la parte o il suo rappresentante;
- b. di stabilire in modo univoco il momento della trasmissione; e
- c. di proteggere il documento, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.

Art. 6b

B. Gestione e
trasmissione de-
gli atti

Le autorità gestiscono e trasmettono tutti gli atti per via elettronica. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

III. Recapito

¹⁰ RS 172.021

¹¹ RS ...

Art. 11b

¹ Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all'estero devono indicare un indirizzo sulla pertinente piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici o un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

² Le parti possono inoltre indicare un indirizzo sulla piattaforma e chiedere che lo scambio di documenti con loro avvenga per tale tramite.

Art. 20 cpv. 2^{ter}

^{2^{ter}} Se consegnata tramite la pertinente piattaforma, la notificazione è reputata avvenuta nel momento indicato sulla ricevuta di richiamo ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario.

2. In caso di trasmissione per via elettronica

Art. 21a

¹ In caso di trasmissione elettronica dell'atto scritto, per il rispetto del termine è decisivo il momento indicato sulla ricevuta d'entrata.

² Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

³ Le autorità possono chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e 1^{bis}

¹ Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti nella forma in cui sono disponibili:

^{1^{bis}} Alle persone che comunicano con le autorità mediante la pertinente piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici è concesso di esaminare gli atti su tale piattaforma.

Art. 34 cpv. 1^{bis}

^{1^{bis}} Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi mediante le piattaforme per la trasmissione di documenti elettronici.

Art. 47a

C^{bis}. Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ Le autorità e le persone che, a titolo professionale, rappresentano parti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere possono scambiare documenti con le autorità di ricorso soltanto mediante la pertinente piattaforma per la trasmissione dei documenti elettronici.

² Agisce a titolo professionale:

- a. chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;
- b. gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000¹² sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere.

³ A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, l'autorità di ricorso impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

⁴ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 52 cpv. 1 e 3

¹ L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Le memorie in forma cartacea devono essere firmate dal ricorrente o dal suo rappresentante.

³ Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma sulle memorie in forma cartacea, non entrerà nel merito del ricorso.

Disposizione finale della modifica del ...

Un'autorità che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG¹³, già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

¹² RS 935.61

¹³ RS ...

2. Legge del 17 giugno 2005¹⁴ sul Tribunale federale

Titolo dopo l'art. 38

Sezione 3a: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione elettronica degli atti

Art. 38a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...¹⁵ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 38b Gestione e trasmissione degli atti

Il Tribunale federale gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG¹⁶. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 38c Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ Le autorità e le persone che, a titolo professionale, rappresentano parti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere possono scambiare documenti con il Tribunale federale soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG¹⁷.

² Agisce a titolo professionale chi:

- a. è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;
- b. è avvocato secondo la legge del 23 giugno 2000¹⁸ sugli avvocati o è abilitato da un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere.

³ Chi era obbligato a utilizzare la piattaforma in un procedimento dinanzi a un'autorità inferiore, è tenuto a continuare a utilizzarla dinanzi al Tribunale federale.

⁴ A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, il Tribunale federale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

⁵ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 38d Comunicazione elettronica su richiesta delle parti

Persone diverse da quelle di cui agli articoli 38c capoversi 1 e 2 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.

¹⁴ RS 173.110

¹⁵ RS ...

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS ...

¹⁸ RS 935.61

Art. 38e Formato

Il Tribunale federale determina il formato dei documenti.

Art. 38f Inoltro successivo dei documenti cartacei

Il Tribunale federale può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 38g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il Tribunale federale mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.

Art. 39 cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia o un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

Art. 42 cpv. 1, 4 e 5

¹ Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e, se sono in forma cartacea, devono essere firmati.

⁴ *Abrogato*

⁵ Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore sull'atto scritto in forma cartacea, la procura o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.

Art. 44 cpv. 3

³ In caso di consegna mediante la piattaforma elettronica Giustizia la notificazione è reputata avvenuta nel momento in cui è rilasciata la ricevuta di richiamo ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario.

Art. 60 cpv. 3

Abrogato

3. Legge del 17 giugno 2005¹⁹ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 37a Trasmissione elettronica

In deroga all'articolo 6a PA sono applicabili tutte le disposizioni della legge federale del ...²⁰ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia. Per la trasmissione elettronica viene usata tale piattaforma.

4. Codice di procedura civile²¹

Titolo dopo l'art. 128

Capitolo 2: Forma degli atti processuali

Sezione 1: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione elettronica degli atti

Art. 128a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...²² concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 128b Gestione e trasmissione degli atti

Il giudice gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG²³. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 128c Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ I giudici, i pubblici uffici e le altre autorità nonché i patrocinatori a titolo professionale possono scambiare documenti soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG²⁴.

² A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, il giudice impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti saranno presi in considerazione.

³ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

¹⁹ RS 173.32

²⁰ RS ...

²¹ RS 272

²² RS ...

²³ RS ...

²⁴ RS ...

Art. 128d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Persone diverse da quelle di cui all'articolo 128c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.

Art. 128e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 128f Inoltro successivo dei documenti cartacei

Il giudice può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 128g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il giudice mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.

Titolo prima dell'art. 129

Sezione 1a: Lingua del procedimento

Art. 130

Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o mediante la piattaforma elettronica Giustizia. Se sono in forma cartacea devono essere firmati.

Art. 133 lett. g e h

La citazione contiene:

- g. la data della citazione medesima;
- h. la firma dell'autorità citante se è inviata in forma cartacea.

Art. 138 cpv. 1

¹ La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni alle persone che non comunicano mediante la piattaforma elettronica Giustizia è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

Art. 139 Notificazione per via elettronica

In caso di notificazione mediante la piattaforma elettronica Giustizia, la notificazione è reputata avvenuta nel momento indicato sulla ricevuta di richiamo ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario.

Art. 143 cpv. 2

² In caso di trasmissione elettronica dell'atto scritto, per l'osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta d'entrata.

Art. 176 cpv. 2 e 3

² Possono inoltre essere realizzate registrazioni sonore delle deposizioni.

³ Se durante un'udienza sono realizzate registrazioni sonore delle deposizioni di cui al capoverso 2, il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all'esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate assieme al verbale.

Art. 208 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se viene realizzata una registrazione sonora dell'accordo, si può rinunciare alla firma del verbale. Dalla registrazione sonora del verbale deve risultare di quale procedura si tratta, qual è il contenuto dell'intesa e chi dà l'accordo. La registrazione è acquisita agli atti.

Art. 209 cpv. 2 lett. f

² L'autorizzazione ad agire contiene:

- f. la firma dell'autorità di conciliazione, se l'autorizzazione ad agire è inviata in forma cartacea.

Art. 221 cpv. 1 lett. f e g

¹ La petizione contiene:

- f. la data;
- g. la firma, se la petizione è presentata in forma cartacea.

Art. 235 cpv. 1 lett. f e cpv. 2^{bis}

¹ Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:

- f. la firma del verbalizzante, se il verbale è inviato in forma cartacea.

^{2bis} Se è realizzata una registrazione sonora dell'udienza, il verbale non deve essere firmato. La registrazione sonora è acquisita agli atti.

Art. 238 lett. h

La decisione contiene:

- h. la firma del tribunale, se la decisione è inviata in forma cartacea.

Art. 241 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se è realizzata una registrazione sonora dell'accordo alla transazione, si può rinunciare alla firma del verbale. La registrazione sonora è acquisita agli atti.

Art. 244 cpv. 1 lett. e e f

¹ L'azione può essere proposta nelle forme di cui all'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:

- e. la data;
- f. la firma, se la petizione è inviata in forma cartacea.

Art. 285 lett. f e g

In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene:

- f. la data;
- g. le firme, se l'istanza è inviata in forma cartacea.

Art. 290 lett. f e g

L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:

- f. la data;
- g. le firme, se la petizione è inviata in forma cartacea.

Titolo dopo l'art. 407d

Capitolo 6 Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 407e

Un'autorità che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG²⁵, già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

5. Legge del 4 dicembre 1947²⁶ di procedura civile federale

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}

^{1bis} Se sono realizzate registrazioni sonore delle udienze, il verbale può essere steso in un momento successivo. Le registrazioni sonore sono acquisite agli atti.

²⁵ RS ...

²⁶ RS 273

^{2bis} Se sono realizzate registrazioni sonore delle deposizioni, si può rinunciare alla firma. Le registrazioni sonore sono acquisite agli atti.

Art. 23 lett. g e h

La petizione deve contenere:

- g. la data;
- h. la firma dell'estensore dell'atto, se la petizione è presentata in forma cartacea.

6. Codice di procedura penale²⁷

Art. 76a Forma della conferma dei verbali

¹ L'esattezza dei verbali può essere confermata mediante firma su carta o mediante un mezzo d'identificazione personale elettronica.

² Il Consiglio federale definisce:

- a. i requisiti della conferma elettronica;
- b. le modalità per garantire l'integrità di un verbale confermato in via elettronica.

Art. 78 cpv. 5, 5^{bis} primo periodo , 6 primo periodo e 6^{bis}

⁵ Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo conferma. Se la conferma è effettuata mediante firma su carta, l'interrogato deve vistare ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

^{5bis} Se viene realizzata una registrazione sonora dell'interrogatorio, chi dirige il procedimento può rinunciare a mettere a verbale seduta stante e a leggere o dare da leggere il verbale all'interrogato e a farglielo confermare. ...

⁶ Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la conferma. ...

^{6bis} Se la videoconferenza è registrata, la dichiarazione orale e l'annotazione nel verbale non sono necessarie. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 80 cpv. 2

² Le decisioni sono emesse per scritto e motivate; sono notificate alle parti. Le decisioni notificate su carta sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale.

²⁷ RS 312.0

Art. 85 cpv. 2

² La notificazione è fatta mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la legge federale del ...²⁸ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG), mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.

Art. 86 Notificazione per via elettronica

La notificazione mediante la piattaforma elettronica Giustizia è reputata avvenuta nel momento in cui è rilasciata la ricevuta di richiamo, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario.

Art. 87 cpv. 1

¹ Le comunicazioni sono notificate al recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia, al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

Art. 100 cpv. 3

³ Le autorità penali gestiscono tutti gli atti per via elettronica. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 102 cpv. 2 e 3

² Gli atti si esaminano presso la sede dell'autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità penale nella forma in cui sono disponibili. Alle persone che comunicano con le autorità penali mediante la piattaforma elettronica Giustizia, è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.

³ Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie cartacee contro il versamento di un emolumento.

Titolo dopo l'art. 103

Sezione 10: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia

Art. 103a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della LPCEG sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 103b Trasmissione degli atti

Se non vi si oppongono motivi imperativi, le autorità penali trasmettono gli atti mediante la piattaforma elettronica Giustizia.

²⁸ RS ...

Art. 103c Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ Le autorità e i patrocinatori a titolo professionale possono scambiare documenti con l'autorità penale soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG²⁹.

² A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, l'autorità penale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminazione che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

³ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 103d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Persone diverse da quelle di cui all'articolo 103c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.

Art. 103e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 103f Inoltro successivo dei documenti cartacei

L'autorità penale può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 110 cpv. 1 e 2

¹ Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto in forma cartacea o mediante la piattaforma elettronica Giustizia oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte in forma cartacea vanno datate e firmate.

² *Abrogato*

Art. 199

Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro ricevuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione o glieli si trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia.

Art. 201 cpv. 2 lett. h

² Le citazioni contengono:

- h. la firma del citante se la citazione è inviato in forma cartacea.

²⁹ RS ...

Art. 316 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se vi è una registrazione sonora dell'accordo alla conciliazione, si può rinunciare alla firma del verbale. La registrazione sonora è acquisita agli atti.

Art. 353 cpv. 1 lett. k

¹ Nel decreto d'accusa sono indicati:

- k. il nome e la firma dell'estensore se il decreto d'accusa è inviato in forma cartacea.

Titolo dopo l'art. 456a

Sezione 6: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 456b

Un'autorità che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG ³⁰ già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

7. Legge federale del 23 dicembre 2011³¹ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes)

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Titolo dopo l'art. 2

Sezione 2: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione degli atti

Art. 2a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...³² concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

³⁰ RS ...

³¹ RS **312.2**

³² RS ...

Art. 2b Gestione e trasmissione degli atti

Il Servizio di protezione dei testimoni gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG³³. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 2c Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000³⁴ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere possono scambiare documenti con il Servizio di protezione dei testimoni soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG³⁵.

² A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, il Servizio di protezione dei testimoni impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

³ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 2d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Persone diverse da quelle di cui all'articolo 2c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.

Art. 2e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 2f Inoltro successivo dei documenti cartacei

Il Servizio di protezione dei testimoni può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 2g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il Servizio di protezione dei testimoni mediante la piattaforma elettronica Giustizia, è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.

Titolo prima dell'art. 36

³³ RS ...
³⁴ RS **935.61**
³⁵ RS ...

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 36 Rubrica

Modifica del diritto vigente

Art. 37 Disposizione transitoria

Un'autorità che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG³⁶, già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

8. Legge federale del 23 marzo 2007³⁷ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Titolo dopo l'art. 8

Capitolo 1a: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione elettronica degli atti

Art. 8a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...³⁸ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 8b Gestione e trasmissione degli atti

Il consultorio gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG³⁹. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 8c Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000⁴⁰ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere possono scambiare documenti con il consultorio soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG⁴¹.

³⁶ RS ...

³⁷ RS **312.5**

³⁸ RS ...

³⁹ RS ...

⁴⁰ RS **935.61**

⁴¹ RS ...

² A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, il consultorio impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

³ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 8d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Persone diverse da quelle di cui all'articolo 8c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.

Art. 8e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 8f Inoltro successivo dei documenti cartacei

Il consultorio può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 8g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il consultorio mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.

Art. 10 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La presentazione della domanda e la consultazione degli atti sono effettuate in via elettronica mediante la piattaforma

Art. 48a Disposizione transitoria della modifica del ...

Un'autorità che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG⁴², già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

9. Legge federale del 22 marzo 1974⁴³ sul diritto penale amministrativo

Titolo dopo l'art. 31

⁴² RS ...

⁴³ RS 313.0

Sezione 1a: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione degli atti

Art. 31a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...⁴⁴ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 31b Gestione e trasmissione degli atti

L'autorità amministrativa gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG⁴⁵. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 31c Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ Le autorità e i difensori possono scambiare documenti con il Servizio di protezione dei testimoni soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG⁴⁶.

² A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, l'autorità amministrativa impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

³ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano .

Art. 31d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Persone diverse da quelle di cui all'articolo 31c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.

Art. 31e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 31f Inoltro successivo dei documenti cartacei

L'autorità amministrativa può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

⁴⁴ RS ...

⁴⁵ RS ...

⁴⁶ RS ...

Art. 31g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con l'autorità amministrativa mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli atti su tale piattaforma.

Art. 34 cpv. 1 e 2

¹ Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario oppure al suo recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia.

² Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono eleggere un recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia o un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

Art. 38 cpv. 5

⁵ Se gli interrogatori e altre operazioni d'inchiesta sono registrati anche con dispositivi tecnici, si può rinunciare alle firme.

Art. 54 cpv. 1 e 2

¹ Una copia dell'ordine d'arresto dev'essere rimessa all'imputato al momento dell'arresto. A richiesta l'ordine d'arresto va inviato anche al suo recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia.

² L'arrestato dev'essere consegnato all'autorità cantonale competente; l'ordine d'arresto dev'esser gli precedentemente trasmesso mediante la piattaforma.

Art. 64 cpv. 3

³ Il decreto penale va notificato all'imputato mediante la piattaforma elettronica Giustizia o mediante lettera raccomandata o va consegnato contro quietanza; può essere notificato mediante pubblicazione nel Foglio federale se il luogo di soggiorno dell'imputato non è noto e questi non ha un recapito sulla piattaforma né un rappresentante né un recapito in Svizzera. È applicabile l'articolo 34 capoverso 2.

Art. 65 cpv. 3

³ Si può rinunciare alla firma se il consenso è registrato con dispositivi tecnici. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 68 cpv. 4

⁴ L'amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure, nelle opposizioni in forma cartacea, la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione.

Art. 88 cpv. 3

³ La decisione dev'essere motivata e notificata mediante la piattaforma elettronica Giustizia o con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione.

Art. 106 cpv. 3

³ Un'autorità che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG⁴⁷, già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

10. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴⁸

Titolo dopo l'art. 37

Sezione 2a: Utilizzazione della piattaforma elettronica Giustizia e gestione degli atti

Art. 37a Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...⁴⁹ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 37b Gestione e trasmissione degli atti

L'autorità penale gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG⁵⁰. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano .

Art. 37c Trasmissione elettronica obbligatoria

¹ Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000⁵¹ sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere possono scambiare documenti con l'autorità penale soltanto mediante la piattaforma elettronica Giustizia secondo la LPCEG⁵².

² A chi è obbligato a utilizzare la piattaforma e inoltra atti scritti cartacei, l'autorità penale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione.

⁴⁷ RS ...

⁴⁸ RS **322.1**

⁴⁹ RS ...

⁵⁰ RS ...

⁵¹ RS **935.61**

⁵² RS ...

³ Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 37d Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Persone diverse da quelle di cui all'articolo 37c capoverso 1 possono chiedere di comunicare mediante la piattaforma elettronica Giustizia se indicano un recapito.

Art. 37e Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 37f Inoltro successivo dei documenti cartacei

L'autorità penale può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:

- a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;
- b. è necessario verificarne l'autenticità o impiegarli in altro modo.

Art. 37g Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con l'autorità penale mediante la piattaforma elettronica Giustizia è concesso di consultare gli su tale piattaforma.

Art. 38 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}

^{1bis} L'audizione può anche essere registrata su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

^{2bis} Se l'audizione viene registrata, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.

Art. 39 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} Il dibattimento può anche essere registrato su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

³ Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. Se il dibattimento viene registrato, si può rinunciare alle firme. È inoltre applicabile l'articolo 38.

Art. 40 cpv. 3

³ Se l'esecuzione dell'operazione è registrata con strumenti tecnici, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.

Art. 41 cpv. 3

³ Se l'esecuzione dell'operazione è registrata con strumenti tecnici e se il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all'operazione in virtù del

capoverso 2 conferma la completezza dell'inventario, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.

Art. 46 cpv. 2

² Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente, essere stati trasmessi mediante la piattaforma elettronica Giustizia, ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l'inoltro.

Art. 51 cpv. 2

² La citazione è notificata per mezzo della piattaforma elettronica Giustizia, della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell'autorità civile.

Art. 78 secondo periodo

.... La citazione è notificata per mezzo della piattaforma elettronica Giustizia, della posta, di un militare o dell'autorità civile.

Art. 153 cpv. 3

³ La sentenza dev'essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario, se l'invio è effettuato in forma cartacea.

Art. 220 cpv. 4

⁴ Un'autorità che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG⁵³, già dispone di un sistema per la comunicazione elettronica sicura con altre autorità può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

11. Legge federale del 20 marzo 1981⁵⁴ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 12 cpv. 1

¹ Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁵ sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. Le disposizioni sulla comunicazione elettronica nella giustizia non sono applicabili nelle pertinenti procedure.

⁵³ RS ...

⁵⁴ RS **351.1**

⁵⁵ RS **172.021**

12. Legge federale del 6 ottobre 2000⁵⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 55 cpv. 1^{bis}

^{1bis} *Abrogato*

13. Legge del 23 giugno 2000⁵⁷ sugli avvocati

Art. 8 cpv. 1 lett. e e cpv. 2

¹ Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti:

- e. disporre di un recapito elettronico sulla piattaforma elettronica Giustizia secondo la legge federale del ...⁵⁸ concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG).

² L'avvocato impiegato di un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta può chiedere di essere iscritto nel registro se adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e, e se la rappresentanza in giudizio si limita esclusivamente a mandati affidatigli nell'ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione.

Art. 36a *Disposizione transitoria della modifica del ...*

Le persone che, nel momento dell'entrata in vigore della LPCEG⁵⁹, sono iscritte in un registro cantonale degli avvocati devono disporre entro tre mesi di un recapito elettronico sulla piattaforma elettronica Giustizia.

14. Legge del 10 ottobre 1997⁶⁰ sul riciclaggio di denaro

Art. 23 cpv. 7

⁷ Lo scambio di informazioni con l'ufficio di comunicazione si svolge in via elettronica mediante il sistema d'informazione di cui al capoverso 3.

⁵⁶ RS **830.1**
⁵⁷ RS **935.61**
⁵⁸ RS ...
⁵⁹ RS ...
⁶⁰ RS **955.0**